

# **COMUNE DI GROTTAZZOLINA**

**PROVINCIA DI FERMO**



## **REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ALBO E DELLA CONSULTA DELLE FORME ASSOCIATIVE**



## INDICE

### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento.....	2
Art. 2 - Valorizzazione della partecipazione.....	2

### TITOLO II - ACCESSO ALL'ALBO E SUO FUNZIONAMENTO

Art. 3 - Elenco delle Forme Associative.....	2
Art. 4 - Requisiti e modalità per l'iscrizione.....	3
Art. 5 - Procedimento di formazione, aggiornamento e cancellazione.....	3

### TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 6 - Scopo della Consulta delle Forme Associative.....	4
Art. 7 - Competenze e funzioni.....	4
Art. 8 - Componenti della Consulta.....	4
Art. 9 - Supporto dell'Amministrazione Comunale.....	5



## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1

#### Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento promuove e riconosce il ruolo delle realtà associative e la funzione dell'attività di volontariato di ogni ispirazione ideale, culturale e religiosa che concorrono alla vita democratica del Comune, attraverso l'**Albo comunale delle Forme Associative**, istituito dal comma 2 dell'art. 20 dello Statuto Comunale, e la costituzione della **Consulta delle Forme Associative**, in particolare per il raggiungimento delle finalità indicate dalle lettere b), d) ed e) del comma 4 dell'art. 20 dello Statuto Comunale, quali fondamentali espressioni di autonomia, solidarietà, partecipazione, pluralismo, progresso civile ed economico.

### Art. 2

#### Valorizzazione della partecipazione

1. La partecipazione viene valorizzata nel consentire, alle libere forme associative e ai movimenti iscritti all'Albo comunale, di esprimere suggerimenti e proposte all'azione degli organi istituzionalmente competenti alla programmazione e alla gestione delle scelte politiche, sociali ed economiche del paese, per una migliore qualità della vita nel rispetto delle singole individualità, delle diverse sensibilità e dei valori che esse rappresentano.
2. La potenzialità creativa sviluppata dalle realtà associative locali e dal volontariato diviene strumento di iniziativa responsabile alla vita cittadina, nella sua espressione più alta e partecipativa, attraverso la Consulta delle Forme Associative.

## TITOLO II ACCESSO ALL'ALBO E SUO FUNZIONAMENTO

### Art. 3

#### Elenco delle Forme Associative

1. Sono definite "Forme associative" i gruppi, le organizzazioni, i comitati, i movimenti, le associazioni e le altre realtà con assenza di fini di lucro, i cui requisiti di democrazia interna siano stabiliti chiaramente nello statuto o nell'atto di costituzione.
2. E' istituito, ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello Statuto Comunale, l'Albo delle Forme Associative suddiviso nei seguenti settori:
  - a) attività socio assistenziali e umanitarie;
  - b) attività culturali, celebrative, educative, scientifiche;
  - c) attività artistiche, musicali, canore;
  - d) attività sportivo-ricreative e del tempo libero;
  - e) attività di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e ambientali;
  - f) attività di promozione del territorio, valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, sociali e turistiche;
  - g) attività di difesa dei cittadini e degli utenti.



#### **Art. 4**

##### **Requisiti e modalità per l'iscrizione**

1. Per l'iscrizione all'Albo delle Forme Associative costituiscono requisiti di ricevibilità della domanda i seguenti elementi formali:
  - a) copia dell'atto costitutivo o statuto, nel quale sia previsto che l'Associazione non ha scopo di lucro, si basi su norme ispirate ai principi costituzionali, abbia fini rispondenti a quelli del Comune, preveda la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, abbia struttura democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione;
  - b) indicazione della sede sociale sul territorio comunale oppure dichiarazione di operatività nel Comune che sia valutata di interesse per l'Amministrazione Comunale con provvedimento del Sindaco;
  - c) indicazione delle generalità del legale rappresentante e di un suo delegato per ogni rapporto con l'Amministrazione Comunale;
  - d) relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte e sui programmi che la forma associativa intende realizzare, comprendente la dichiarazione circa la non appartenenza all'articolazione politico amministrativa di alcun partito politico così come previsto dall'art. 7 della legge 02.05.1974 n. 195 e all'art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659;
  - e) indicazione del settore o eventualmente dei settori dell'Albo al quale si chiede di essere iscritti.
2. Il procedimento di accoglimento delle domande di iscrizione all'Albo si articola nelle seguenti fasi:
  - a) la domanda di iscrizione all'Albo deve essere obbligatoriamente redatta secondo lo schema fornito, e appositamente pubblicizzato, dall'ufficio comunale competente;
  - b) il Responsabile dell'Area competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione determina di accogliere o meno l'istanza di iscrizione. Il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente;
  - c) si esegue, ai fini della ricevibilità della domanda, la verifica dei requisiti formali richiesti di cui al comma 1 del presente articolo e qualora la domanda sia ricevibile si provvede a trascrivere gli estremi identificativi nelle competenti sezioni dell'Albo con le modalità di cui al seguente comma 3.
3. Le Associazioni per le quali il procedimento di accoglimento si è concluso con esito positivo sono tempestivamente iscritte all'Albo, annotando in una apposita sezione i seguenti elementi:
  - a) data di ricevimento della domanda;
  - b) esatta denominazione dell'associazione e della sua sede sociale;
  - c) descrizione sintetica dei principali scopi sociali previsti dai relativi statuti;
  - d) generalità e residenza del legale rappresentante e del delegato per i rapporti con il Comune e, se conosciute, le eventuali altre cariche consiliari all'interno dell'Associazione;
  - e) estremi del provvedimento a con il quale è stata accolta la domanda di iscrizione;
  - f) settore o settori dove l'Associazione svolge le sue attività principali.

#### **Art. 5**

##### **Procedimento di formazione, aggiornamento e cancellazione**

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale avvia il procedimento di formazione dell'Albo, tramite l'emissione di avviso pubblico e



fissando un termine non superiore a 60 giorni per la presentazione della domanda di iscrizione.

2. Ferma restando la facoltà di ogni Associazione di nuova costituzione o di nuova attivazione sul territorio a richiedere l'iscrizione in qualunque momento, l'Amministrazione Comunale promuove un aggiornamento generale dell'Albo entro il 31 Marzo di ogni anno, assicurando adeguata pubblicità al proprio intendimento e con modalità analoghe a quelle previste per la sua formazione.
3. La cancellazione dall'Albo avviene su richiesta della Associazione stessa, nel caso del suo scioglimento, oppure quando la medesima risulti al Comune non più in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. La comunicazione dello scioglimento o di eventuali modifiche intervenute dopo l'iscrizione, dovranno essere comunicate dalla stessa al Comune, obbligatoriamente, entro 20 giorni successivi alla variazione degli elementi formali, che costituiscono i requisiti di cui all'art. 4.
4. Il Comune trasmetterà comunicazione, con raccomandata AR, della cancellazione al legale rappresentante dell'Associazione o al referente, il quale potrà fare opposizione entro i 30 gg. successivi dalla ricezione della comunicazione.

### **TITOLO III ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE FORME ASSOCIATIVE**

#### **Art. 6**

##### **Scopo della Consulta delle Forme Associative**

1. La Consulta delle Forme Associative è uno strumento di partecipazione consapevole alla vita cittadina da parte delle associazioni e dei movimenti iscritti all'Albo Comunale delle Forme Associative.
2. La Consulta partecipa, secondo quanto previsto dal presente regolamento, alla vita della comunità, anche attraverso la valorizzazione delle libere forme associative che, pur esercitando un'attività per la collettività locale, non sono iscritte all'Albo Comunale.

#### **Art. 7**

##### **Competenze e funzioni**

1. La Consulta delle Forme Associative:
  - a) favorisce qualsiasi iniziativa di natura ricreativa, culturale, economica, sociale, turistica e sportiva, promossa dalle associazioni o movimenti operanti nel Comune e/o sul territorio nazionale o internazionale;
  - b) esercita l'attività di coordinamento tra le varie associazioni iscritte all'Albo per le attività che queste attuano nel territorio comunale;
  - c) definisce programmi comuni fra le associazioni iscritte all'Albo da sottoporsi al Comune ovvero ad altri enti locali o istituzioni;
  - d) può essere consultata dal Comune per esprimere un parere non vincolante sulle scelte del Comune stesso che incidono sull'attività delle associazioni.

#### **Art. 8**

##### **Componenti della Consulta**

1. La Consulta delle Forme Associative è composta da tutti i rappresentanti legali, o loro delegati, di tutte le associazioni che risultano ufficialmente iscritte all'Albo comunale delle Forme Associative e dal Sindaco pro-tempore del Comune di Grottazzolina, che interviene alla Consulta con la qualifica di Presidente.



2. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca, presiede e coordina le adunanze assicurando il corretto collegamento tra la Consulta stessa e l'Amministrazione Comunale.
3. Il Sindaco/Presidente è tenuto a riunire la Consulta, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano almeno un quinto dei componenti della Consulta stessa.
4. Il Presidente della Consulta, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente nella persona del Vice Sindaco pro-tempore del Comune di Grottazzolina.

#### **Art. 9**

##### **Supporto dell'Amministrazione Comunale**

1. La Consulta delle Forme Associative ha sede presso il palazzo comunale di Corso Vittorio Emanuele II n. 56 e l'Amministrazione Comunale mette a disposizione locali, attrezzature d'ufficio e, eventualmente, personale per supportare il lavoro della Consulta.



Il presente regolamento:

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 46 in data 28/10/2009;
- 2) E' entrato in vigore in data 28/10/2009.

Grottazzolina, li 03/11/2009.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Tria Angela